

STATUTO

**OBIETTIVO ASSISTENZA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALGHERO SS VIA LUIGI CANEPA 68

Numero REA: SS - 183441

Codice fiscale: 02532310907

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2013 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaioporqueddu.it

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"OBIETTIVO ASSISTENZA

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

TITOLO I

Allegato "A"
al Rep. 14318/10833

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Alghero la Società Cooperativa denominata

"OBIETTIVO ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle

leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme

sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere ai sensi di legge sedi secondarie, suc-

cursali, agenzie, uffici e rappresentanza, sia in Italia che all'estero nonchè trasferi-

re la sede sociale nell'ambito del Comune suindicato con deliberazione dell'as-

semblea dei soci.

Articolo 2

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050, e potrà essere prorogata con delibe-

ra dall'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fi-

ni di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso

la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1

	lettera a) della legge n.381/91.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Articolo 4	
	La società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutua-	
	lità e senza finalità di lucro, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previe	
	le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a	
	particolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle mede-	
	sime, conformemente anche a quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.	
	381 e con esclusione di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad	
	albi professionali o ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societa-	
	ria, si propone tramite i propri soci di fornire direttamente e/o in appalto o con-	
	venzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi socio sanitari ed	
	educativi:	
	- disporre e gestire iniziative nel campo dei servizi sociali e d'assistenza integrata	
	o remota, telesoccorso e tele assistenza;	
	- gestire servizi di assistenza domiciliare, ospedaliera e presso altre strutture di	
	accoglienza, polivalenti comprendenti l'aiuto domestico, l'assistenza sociale, edu-	
	cativa e sanitaria a favore di famiglie, persone malate, persone anziane, portatori	
	di handicap, giovani che vivono condizioni di disagio ed emarginazione;	
	- assistenza sociale e socio sanitaria a sostegno delle famiglie e di persone disa-	
	giate;	
	- progettare e gestire strutture polifunzionali attrezzate per l'accoglienza di disabi-	
	li, anziani, minori in difficoltà, emarginati sociali, tossicodipendenti, alcolisti, ex	
	detenuti, donne, bambini, anziani, vittime di maltrattamento e violenza;	
	- gestire strutture sociali quali comunità alloggio, centri di accoglienza, asili nido,	

	scuole materne, centri di recupero e comunità terapeutiche compresi i centri, lu-	
	doteche, case di riposo, case di cura e riabilitazione, centri diurni e notturni, cen-	
	tri di ascolto, centri di aggregazione sociale, di vacanze, climatici e ricreativi;	
	- istruire e gestire progetti individualizzati <i>ad personam</i> per anziani con handi-	
	cap, malattie, demenze senili, alzheimer, patologie gravi, malati terminali;	
	- gestire strutture ricettive, spazi di socializzazione culturale, del tempo libero e	
	del turismo quali campeggi, alberghi, centri vacanza, ristoranti, ostelli della gio-	
	ventù, mense, bar e punti di ristoro, teatri tenda, biblioteche, musei, piscine;	
	- gestire in proprio o per conto terzi aree attrezzate per verde pubblico, riserve na-	
	turali, attività finalizzate allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e tele-	
	visiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i	
	servizi esternalizzabili dagli Enti locali;	
	- fornire agli utenti della cooperativa servizi di noleggio taxi, autovetture, auto-	
	bus, pulman gran turismo con o senza autista per trasporto di persone e cose;	
	- gestire e progettare servizi culturali in genere, atti ad organizzare mostre, mer-	
	cati, meeting utili per la cooperativa sociale;	
	- gestire parchi gioco e giardini, organizzare manifestazioni pubbliche e private,	
	congressi, convegni e spettacoli;	
	- progettazione e gestione di laboratori finalizzati alla socializzazione ed allo svi-	
	luppo di specifiche capacità artigianali ed artistiche quali ad esempio laboratori di	
	ceramica, terracotta, porcellana, vetro, vimini, giunco e legno.	
	Le aree per le quali possono essere erogati le varie tipologie dei servizi sono in	
	particolare:	
	<u>Area minori, adolescenti e giovani:</u>	
	- comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà;	

	- centri di pronto intervento;	
	- servizi di vacanza per minori;	
	- centri ricreativi diurni;	
	- centri di aggregazione giovanile;	
	- strutture per minori con disabilità o affetti da patologie come autismo;	
	- attività educativa di strada e attività di animazione del territorio;	
	- consultori familiari e per l'affido;	
	- assistenza domiciliare a minori e servizi residenziali per minori;	
	- centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico ed interventi nei contesti scolastici contro la dispersione scolastica;	
	- indagini sociali sui servizi e interventi educativi;	
	- interventi formativi per genitori ed interventi educativi e animativi per famiglie;	
	- ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo ed educativo per minori e giovani.	
	<u>Area nuove povertà e emarginazione sociale:</u>	
	- azioni preventive del disagio sociale;	
	- vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento;	
	- centri di ascolto e sportelli per l'inserimento lavorativo e professionale di soggetti svantaggiati;	
	- sostegno e reinserimento di soggetti a rischio, promuovendo la frequenza di corsi regionali;	
	- coordinamento tra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti;	
	- iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per con-	

	to di altri gruppi ed enti;	
	- centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari.	
	<u>Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:</u>	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera,	
	al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	- campagne di sensibilizzazione e informazione;	
	- interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite;	
	- iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione sociale.	
	- percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;	
	- aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;	
	- interventi di supervisione dei piani socio-assistenziali;	
	- supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali educativi;	
	- formazione per adulti e il volontariato.	
	<u>Area interventi psico-socio-sanitari a favore di donne, bambini, anziani:</u>	
	- iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi del maltrattamento e del-	
	la violenza;	
	- sportelli di ascolto;	
	- case rifugio per riuscire a dare protezione immediata a donne con e senza figli	
	nelle situazioni di maggiore rischio	
	- interventi sull'abuso e maltrattamento dei minori	
	- promuovere ogni altra iniziativa volta allo scopo di migliorarne le condizioni	
	psichiche e materiali;	
	- istruzione e formazione a favore degli anziani e disabili in genere per assicurare	

	le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per pre-	
	venire ridurre e rimuovere situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale.	
	I servizi sociali possono essere forniti ai terzi facenti parte delle categorie biso-	
	gnose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione per-	
	sonale, familiare o sociale, sia gratuitamente sia a pagamento.	
	- l'assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere	
	- il ritiro di farmaci ed esami clinici	
	- l'educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute e la preven-	
	zione delle malattie	
	- servizi di assistenza ed informazione attraverso sportelli appositamente appron-	
	tati, nonchè di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e con le scuole	
	dell'obbligo, piani socio-assistenziali, alle prestazioni professionali, alla consu-	
	lenza e previsione;	
	- ogni altra attività volta a migliorare la loro qualità di vita.	
	In via meramente secondaria e strettamente strumentale al conseguimento dell'og-	
	getto sociale principale la Società Cooperativa Sociale potrà compiere qualunque	
	altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.	
	Per le attività sopraindicate, comprese quelle attinenti e/o similari, la Società Co-	
	operativa Sociale potrà assumere incarichi e/o appalti da soggetti sia pubblici che	
	privati.	
	Potrà inoltre organizzare corsi di formazione ed aggiornamento per elevare il li-	
	vello professionale dei soci, partecipando e organizzando anche convegni, con-	
	gressi, viaggi di istruzione e ogni altra attività usufruendo delle Normative Nazio-	
	nali, Comunitarie e Regionali vigenti previste in materia.	

	Potrà prendere parte ai bandi internazionali, comunitari, nazionali e regionali che,	
	soprattutto con metodologie di partenariato, diano impulso allo sviluppo sociale,	
	ambientale ed economico del territorio, acquisire finanziamenti per l'imprendito-	
	ria femminile; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo	
	ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. Per conseguire tale	
	scopo la cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o	
	privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I.; potrà richiedere ed utilizza-	
	re le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o	
	organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Società cooperativa sociale per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà	
	compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai mede-	
	simi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed inte-	
	grative; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al	

	raggiungimento degli scopi sociali.	
	I soci sono divisi nelle seguenti categorie:	
	- soci cooperatori: che esercitano la loro attività ricevendo un compenso di qual-	
	siasi natura o entità;	
	- soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini	
	di solidarietà, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci;	
	- soci sovventori: quali apportatori di capitale non remunerato per sostenere gra-	
	tuitamente l'attività della cooperativa;	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese iden-	
	tiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Co-	
	operativa.	
	Articolo 6	
	Possono far parte della cooperativa soci volontari che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	I loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di la-	
	voro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazio-	
	ne contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.	
	Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri che saranno stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Articolo 7	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al	
	fine di completare la loro formazione o inserimento nell'impresa, soggetti in gra-	
	do di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467,	
	comma 2 e 3, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'e-	
	ventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	c) che non abbia raggiunto i requisiti obbligatorio/formativi per essere ammessi	

	come soci ordinari;	
	d) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del	
	periodo d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previ-	
	sti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui	
	all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presen-	
	te titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Articolo 8	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministra-	
	tivo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.	

	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c),d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a)la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b)la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c)la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di riget-	
	to della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunica-	
	zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale de-	
	libera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Articolo 9	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	-del capitale sottoscritto;	
	-della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b)all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adotta-	
	te dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Articolo 10	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è di-	
	verso da persona fisica.	
	Articolo 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla So-	
	cietà. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	

	Se non sussistono i presupposti del recesso. L'Organo amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effet-	
	to con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 12	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dallo statuto, dai regolamenti, o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare	
	al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di al-	
	meno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	

	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro le deliberazioni di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comu-	
	nicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo amministrativo.	
	Articolo 13	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 14	
	I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, lett.c),	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilanci dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, co-	
	munque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della Società.	

	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art.14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso do-	
	vranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nel-	
	la partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammini-	
	strativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Coope-	
	rativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra es-	
	si, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.	
	Articolo 16	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	

	mento del rapporto sociale è diventato operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con deliberazione dall'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b),c),d), ed e), dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclu-	
	sione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Cooperativa, i socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 17	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono es-	
	sere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.92, n. 59.	

Articolo 18		
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore mini-	
	mo di euro 300,00 (trecento virgola zero zero).	
Articolo 19		
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della e-	
	missione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gra-	
	dito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrati-	
	vo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
Articolo 20		
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinato con	
	deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggio-	
	rato in misura superiore al 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci coope-	
	ratori;	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammon-	
	tare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di e-	
	missione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insie-	
	me di soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza di voti spettanti	
	ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero	
	di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Articolo 21	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferi-	
	mento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del pre-	
	cedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	

	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE.	
	Articolo 22	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci operatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.	
	Articolo 23	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo ammi-	

	nistrativo.	
	Il socio che intende trasferire , anche in parte, le proprie quote deve darne comu-	
	nicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indi-	
	cazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfir-	
	mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua respon-	
	sabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 giorni da ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Cooperativa deve iscrivere nel libro di soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Articolo 24	
	L'esercizio sociale va da 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazio-	
	ne del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'appro-	
	vazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate	
	dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	

	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n° 59, nella misura prevista dalla legge mede-	
	sima;	
	c) ad eventuali rivalutazioni del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	viste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n° 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le determinazio-	
	ni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserva	
	divisibile tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanzia-	
	tori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Articolo 25	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	portare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla determinazione	
	del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	

	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata	
	considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 26	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Articolo 27	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone	
	gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti se-	
	condo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sinda-	
	cale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	

	ne dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve esse-	
	re redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministra-	
	tivo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla	
	loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comun-	
	que no oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Articolo 28	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministra-	
	tivo, mediante lettera raccomandata A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale fax o e-mail oppure diramato per	
	iscritto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessu-	

	no si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Articolo 29	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine dei giorno.	
	Articolo 30	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potran-	
	no avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 31	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cin-	
	que) voti da determinarsi in Assemblea a momento dell'ingresso del socio in coo-	
	perativa.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria di	

	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-	
	dente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo 32	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Orga-	
	no amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 33	
	La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al	
	momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette),	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il nu-	
	mero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica sino a revoca o dimissioni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.	

	Articolo 34	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla	
	legge o da presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ecce-	
	zione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia	
	di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine	
	del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Articolo 35	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta da Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati alme-	
	no un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 36	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedo-	
	no a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato,	
	nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti co-	
	stituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Ammi-	
	nistratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Colle-	
	gio Sindacale, se nominato, i quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministrato-	
	re unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea	
	rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Articolo 37	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se no-	
	minato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particola-	
	ri cariche.	
	Articolo 38	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può no-	
	minare direttori generali, Istitutori, e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice Presidente.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo am-	

	ministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di at-	
	ti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	
	slative vigenti al riguardo.	
	Articolo 39	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatori per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale ei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della no-	
	mina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integral-	
	mente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 40	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.	
	Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non	
	sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	

	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
	è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 41	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per controversie di valore inferiore ad € 100 mila. Ai fini della determina-	
	zione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, os-	
	servati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui cir-	
	coscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs.	
	n° 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbi-	
	trale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta nel caso di	
	cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. n° 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre	

	un C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 42	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata ese-	
	cuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valuta-	
	ta quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi ob-	
	blighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della	
	sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Articolo 43	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Li-	
	quidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 44	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. C);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	

	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 45	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal	
	presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per	
	meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti	
	verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	dal precedente art. 29.	
	Articolo 46	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devo-	
	luzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 47	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina	
	delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compati-	
	bili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	F.to: Satta Salvatorica Antonia	
	F.to: Maria Teresa Masala	
	F.to: Bonaria Deriu	
	F.to: Andrea Porqueddu Notaio (sigillo)	
	Imposta di Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto del	